

CONCESSIONE PER AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI "PALAZZETTO DELLO SPORT, CAMPO DA TENNIS, CAMPO DA CALCETTO

L'anno duemilaquindici, il giorno _____ del mese di _____ in Castel Guelfo di Bologna, presso la residenza municipale

TRA

Il Comune di Castel Guelfo di Bologna, con sede legale in Castel Guelfo di Bologna, Via Gramsci n. 10 – cod. fisc. 01021480379, rappresentato da _____

E

L'Associazione/ società _____ – num. Matr. _____, con sede legale in _____, Via _____, rappresentata da _____

Premesso

- Che l'Amministrazione comunale sostiene il sistema sportivo locale principalmente attraverso la messa a disposizione di strutture ed impianti sportivi;
- Che l'utilizzo degli impianti sportivi deve improntarsi alla massima fruibilità da parte di cittadini, di associazioni e società sportive, di federazioni ed enti di promozione sportiva e di scuole, per la pratica di attività sportive, ricreative e sociali ed è garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società ed associazioni sportive che praticano le attività a cui l'impianto è destinato;
- Che l'ottimizzazione dell'uso degli impianti sportivi è realizzabile anche mediante affidamento in gestione in via preferenziale a società ed associazioni sportive dilettantistiche, agli enti di promozione sportiva, alle associazioni di discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, come delineato dal comma 3 dell'art. 2 della L.R. 6 luglio 2007, n.11;
- Che gli impianti sportivi comunali "Palazzetto dello sport, campo da tennis, campo da calcetto" per dislocazione, importanza, prevalente fruizione di un bacino di utenza territoriale non rappresentano caratteristiche economicamente rilevanti;
- Che, in seguito a procedura aperta svoltasi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa è risultata assegnataria della gestione degli impianti la società/associazione... _____...come da determinazione n. ____ del _____;

si conviene e si stipula quanto segue

Art.1 – Oggetto e finalità della concessione

La presente concessione ha lo scopo di rendere fruibili gli impianti sportivi di cui alla presente concessione ai cittadini singoli o associati e concorre in modo determinante alla programmazione delle attività nel campo dello sport finalizzate al perseguimento dell'obiettivo dello Sport per tutti.

Con la presente concessione l'Amministrazione comunale disciplina il rapporto per la gestione degli impianti sportivi:

- Palazzetto dello sport "PalaMarchetti"
- campo da tennis
- campo da calcetto

siti in Viale 2 Giugno, 16, di cui alle allegate planimetrie; nonché attrezzature connesse e pertinenziali di proprietà comunale, rimanendo nell'autonomia del concessionario le determinazioni sulle modalità del loro utilizzo.

Nei rapporti tra Comune e soggetto gestore hanno altresì valore i contenuti di eventuali accordi o protocolli stipulati o che saranno stipulati a livello nazionale, regionale o provinciale fra il CONI, le Federazioni Sportive, gli Enti di promozione sportiva e la Pubblica Amministrazione in quanto recepiti dall'Amministrazione e nei limiti in cui tali accordi risultino compatibili con la presente convenzione.

Art. 2 – Durata della concessione

La presente concessione ha durata dal 1° novembre 2015 al 30 settembre 2018.

La concessione può essere prorogata per mesi tre, previo provvedimento espresso dell'Amministrazione Comunale nelle more dello svolgimento delle procedure per l'individuazione del soggetto affidatario per la gestione degli impianti sportivi in oggetto.

La concessione potrà essere rinnovata per anni 1, sulla base di provvedimento espresso e di specifica valutazione che evidenzi la permanenza del pubblico interesse e la convenienza economica e comunque con riferimento alla normativa vigente. E' escluso ogni rinnovo tacito.

Art. 3 – Condizioni generali riferibili all'utilizzo degli impianti sportivi e delle attrezzature

Gli impianti sportivi e le attrezzature connesse sono affidati in gestione per essere adibiti ad uso di attività sportive con esclusione di ogni altro tipo di attività se non espressamente autorizzata dall'Amministrazione comunale così come disciplinato nella presente convenzione.

Il concessionario è tenuto comunque a garantire l'utilizzo secondo forme prioritarie ai soggetti che ne abbiano titolo. In ogni caso condizione di uso prioritaria è riservata agli Istituti scolastici.

Il concessionario è obbligato a riconsegnare l'impianto alla scadenza dell'affidamento o in caso di risoluzione della concessione, libero da persone e cose ed in buono stato di manutenzione.

Art. 4 – Stato delle strutture e condizioni generali per la gestione degli impianti sportivi

L'Amministrazione affida in gestione al concessionario gli impianti sportivi e le attrezzature connesse nelle condizioni di stato in cui si trovano, risultanti da verbale di consegna sottoscritto dalle parti.

Il concessionario deve servirsi degli impianti e loro pertinenze nonché delle attrezzature mobili e fisse connesse con ogni cura e diligenza assumendo a suo carico tutti gli interventi di manutenzione ordinaria che si renderanno necessari.

Alla scadenza della concessione gli impianti e le attrezzature connesse dovranno essere riconsegnati in buono stato, salvo il deterioramento d'uso.

Ai fini di quanto sopra il concessionario si impegna a esercitare ogni forma di controllo, custodia e sorveglianza degli impianti ed attrezzature affidategli in gestione.

Art. 5 – Riferimenti generali per gli interventi particolari sulle strutture degli impianti sportivi e l'effettuazione di lavori.

Il concessionario non può effettuare variazioni alle strutture presenti o crearne di nuove senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale anche nel caso di piantumazioni, recinzioni vegetali, opere complementari ed accessorie.

In caso di inosservanza debitamente accertata la concessione viene risolta senza che il concessionario possa avere nulla a pretendere.

Le opere autorizzate dall'Amministrazione comunale ed eseguite a cura e spese dell'Associazione saranno dirette e sorvegliate dall'Ufficio Tecnico comunale. Il concessionario non potrà per gli interventi predetti, pretendere dall'Amministrazione comunale alcun rimborso. Ogni nuova opera o attrezzatura, da chiunque realizzata, fa parte integrante della struttura sportiva e quindi, da tutti utilizzabile Al termine della concessione le opere e le attrezzature fisse realizzate resteranno acquisite alla proprietà comunale senza indennizzo alcuno.

Art. 6 – Condizioni generali per la concessione in uso a soggetti terzi degli impianti sportivi

Il concessionario è tenuto a definire annualmente, in base al piano di utilizzo degli impianti sportivi in gestione considerando le condizioni in uso degli spazi:

- a) Gli spazi per l'utilizzo degli impianti da parte di società sportive del territorio, compreso l'utilizzo da parte di proprie squadre/formazioni,
- b) Gli spazi per l'utilizzo degli impianti da parte di altri soggetti operanti nel sistema sportivo, per attività al di fuori della programmazione, anche continuative.
- c) Gli spazi per l'utilizzo degli impianti da parte di singoli cittadini o di gruppi spontanei o aggregazioni organizzate, nei termini di garanzia dell'uso "libero" delle strutture;

Allo scopo di favorire la più ampia fruibilità degli impianti, il concessionario dovrà garantire la disponibilità degli stessi alle altre Associazioni/società sportive operanti sul territorio comunale ed ai residenti per **almeno 8 ore** settimanali complessive che potranno essere suddivise tra il Palazzetto dello sport, il campo da tennis e il campo da calcetto e concedere, compatibilmente con le esigenze di calendario delle proprie squadre, la disponibilità dei campi per le partite di campionato di altre società/associazioni locali.

Il concessionario può concedere l'uso degli impianti e delle attrezzature dietro corresponsione delle tariffe d'uso specifiche, definite dall'Amministrazione comunale. L'uso a terzi può essere concesso solo per l'esercizio di attività e manifestazioni sportive, fatte salve le eccezioni espressamente previste nella presente concessione. L'uso degli spazi compresi negli impianti sportivi comunali per l'effettuazione di attività sportive, agonistiche, formative e promozionali sarà consentito in ordine di priorità a:

- a) Società sportive affiliate a Federazioni del Coni, a società affiliate ad enti di promozione sportiva, a federazioni sportive, a Enti di promozione sportiva ed associazioni iscritte ad albi previsti dalla vigente normativa regionale sull'associazionismo;
- b) Aggregazioni spontanee di cittadini
- c) Soggetti aventi finalità di lucro

A parità di condizioni si assegneranno gli spazi dando priorità ai richiedenti che abbiano sede nel territorio comunale, fanno attività rivolta al settore giovanile, in particolare con bambini e giovani residenti nel territorio comunale, partecipano al campionato sportivo di categoria superiore.

L'uso dell'impianto deve risultare da atto formale intendendosi per tale anche la semplice ricevuta di pagamento per gli usi saltuari, nel quale per buona prassi vanno richiamate le regole e le prescrizioni per un corretto uso della struttura ed eventuali garanzie che il concessionario riterrà di dover richiedere.

La responsabilità per il corretto uso dell'impianto rimane in carico al concessionario, il quale può sospendere o revocare l'uso quando lo svolgimento dell'attività sportiva possa arrecare danno alla struttura, in particolare per impraticabilità del campo da gioco dovuta ad agenti atmosferici. La sospensione o la revoca dell'uso per impraticabilità sarà comunicata con almeno 24 ore d'anticipo all'utilizzatore e per conoscenza all'Amministrazione comunale. Il concessionario risponderà di eventuali danni cagionati all'utilizzatore se non avrà tempestivamente comunicato la sospensione o la revoca dell'uso.

Art. 7 – Utilizzi particolari dell'impianto sportivo

L'utilizzo dell'impianto sportivo e delle attrezzature correlate per attività extrasportive di particolare rilevanza, individuate a titolo esemplificativo in manifestazioni pubbliche, concerti e iniziative similari, deve sempre essere preventivamente autorizzata dall'Amministrazione comunale, per mezzo del responsabile del settore competente, che si pronuncia entro trenta giorni dalla richiesta.

Le presenti previsioni valgono sia quando l'attività venga esercitata direttamente dal concessionario, sia quando risulti proposta da terzi. In entrambi i casi valgono le clausole della presente concessione relativamente ai danni eventualmente prodotti.

Art. 8 – Utilizzo dell'impianto sportivo riservato all'Amministrazione

L'Amministrazione comunale si riserva, in accordo con il concessionario e compatibilmente con l'attività programmata di utilizzare o far utilizzare a soggetti terzi l'impianto sportivo e le attrezzature correlate in ogni orario e periodo dell'anno e per ogni tipo di attività compatibile con gli interessi generali dei cittadini per un numero massimo di 10 giornate annue, salvo accordi diversi.

Nelle situazioni definite in base al comma precedente il concessionario è sollevata da ogni responsabilità inerente l'uso degli impianti e delle attrezzature connesse, nonché per il loro deterioramento. Tutte le spese relative all'uso riservato fanno carico all'Amministrazione comunale.

Art. 9 – Elementi generali riferibili allo svolgimento delle attività dell'Associazione negli impianti sportivi.

Il concessionario si impegna ad attivare ogni iniziativa utile a rafforzare e qualificare il rapporto di collaborazione ed integrazione funzionale tra le proprie attività e l'Amministrazione, facendo leva sull'impianto gestito.

In considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche della domanda sportiva in ambito locale, con riferimento a tutti i cittadini di ambo i sessi, condizione sociale e fascia di età, nonché con riguardo ad attività agonistiche, ludico-motorie, amatoriali, propedeutiche ed educative, il concessionario si impegna a:

- a) Realizzare programmi ed iniziative concrete per soddisfare tali istanze sociali,
- b) Attivare concrete forme di collaborazione con la scuola, con le associazioni medico-sportive e con quelle del volontariato per il recupero dei disabili;
- c) Collaborare attivamente con l'Amministrazione comunale per più avanzati e significativi investimenti nella politica dello Sport.

Art. 10 – Elementi generali di riferimento per la manutenzione dell'impianto affidato in gestione

L'impianto sportivo e le attrezzature correlate sono affidati in gestione ed accettati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

Successivamente il concessionario non ha diritto di ottenere dall'Amministrazione installazioni, adeguamenti o integrazione dei servizi, ovvero modifiche strutturali salvo gli interventi programmati dall'Ente Locale stesso anche su proposta e/o segnalazione dell'Associazione.

Le opere di manutenzione straordinaria che il concessionario intendesse effettuare, dovranno essere preventivamente autorizzate dal Comune che si riserva il diritto di indicare un proprio tecnico per l'alta sorveglianza sui lavori.

Il concessionario si impegna comunque a mantenere per tutta la durata della concessione, l'attuale livello qualitativo dell'impianto e delle strutture tecnologiche. Allo scopo di poter constatare l'effettivo stato dell'impianto e la pronta esecuzione degli interventi di manutenzione resi eventualmente necessari, il concessionario consentirà in qualsiasi momento l'accesso ai tecnici del Comune per le relative verifiche.

I lavori per eliminare situazioni di pericolo per l'incolumità ovvero adeguamento a norme di sicurezza pubblica rivestono carattere di urgenza e di prevalenza su ogni altro tipo di intervento.

Art. 11 – Responsabilità

Il concessionario è l'unica e sola responsabile della gestione e del funzionamento dell'impianto, dei rapporti con gli utenti, con il proprio personale e con i terzi.

In relazione a quanto previsto al comma precedente il concessionario solleva l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità conseguente a tali rapporti. Essa inoltre è responsabile di qualsiasi danno od inconveniente che possa derivare alle persone e alle cose a seguito dell'uso dell'impianto, sollevando quindi l'Amministrazione da ogni responsabilità diretta od indiretta dipendente dall'esercizio della gestione.

In relazione a ciò, il concessionario in particolare:

- a) Risponde di tutti i danni e deterioramenti prodotti agli impianti ed alle attrezzature per colpa propria o di soggetti e persone da essa ammesse sia che si tratti di atleti o di terzi;
- b) Esonera l'Amministrazione comunale da ogni responsabilità per l'uso improprio degli impianti stessi ancorché non deteriorati o manomessi;
- c) In caso di alterazione o manomissione degli impianti in modo volontario o fortuito esonera l'Amministrazione comunale da ogni responsabilità civile e penale per i danni eventualmente provocati a persone o cose.

Ai fini di garanzia di quanto previsto dai commi precedenti, il concessionario si impegna a sottoscrivere una polizza di assicurazione a copertura di eventuali danni a persone e cose derivanti dallo svolgimento dell'attività nell'impianto in gestione con almeno i seguenti massimali € 1.500.000,00 (polizza n. _____).

Sono comunque fatte salve, rispetto a quanto previsto nei commi precedenti, le responsabilità generali dell'Amministrazione comunale quale proprietaria degli impianti, soggetto responsabile della manutenzione straordinaria.

In particolare si richiama l'art. 3 dell'allegato "Documento di valutazione dei rischi".

Art. 12 – Obblighi manutentivi particolari e specifici in capo all'Associazione – servizi essenziali a suo carico

Il concessionario provvede alla realizzazione di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria degli impianti sportivi, secondo quanto stabilito in termini generali dalla normativa e dal piano di conduzione tecnica. La manutenzione ordinaria comprende tutti gli interventi di riparazione, ripristino o sostituzione delle finiture degli edifici, oltre a quelli necessari per mantenere in efficienza gli impianti tecnologici, esistenti, nonché ogni elemento facente parte integrante dell'unità immobiliare o dell'intero complesso edilizio, compreso le aree di pertinenza, al fine di mantenere nel tempo la fruibilità degli impianti al livello della consegna, escluso il naturale deperimento d'uso.

Sono a carico del gestore tutti gli interventi di manutenzione straordinaria causati dalla mancata ovvero cattiva manutenzione ordinaria.

Sono inoltre a carico del gestore gli interventi di manutenzione straordinaria di modesta entità ovvero di importo non superiore a 1.000,00 euro iva inclusa.

Sulla tipologia degli interventi, sia di tipo ordinario o straordinario, decide in via definitiva, anche per il caso di controversia con il gestore, il responsabile dell'ufficio manutenzioni pubbliche/ufficio tecnico comunale.

Art. 13 – Interazioni operative tra Amministrazione ed Associazione in ordine agli interventi manutentivi.

L'Amministrazione ha facoltà di visitare, almeno una volta l'anno, con propri incaricati gli impianti e le attrezzature, ai fini di verifica e controllo della funzionalità e dello stato manutentivo degli stessi.

Qualora gli accertamenti effettuati ai sensi del precedente comma evidenzino la mancata esecuzione delle opere di manutenzione concordata l'Amministrazione invita il concessionario ad eseguire le stesse, assegnandole un tempo congruo per la loro esecuzione. Qualora da successivi controlli l'Amministrazione verifichi la mancata esecuzione dei lavori richiesti, si riserva il diritto, compatibilmente con le proprie disponibilità di eseguirle direttamente addebitando le relative spese al concessionario ovvero non corrispondendo le somme di budget a ciò riferibili fino alla concorrenza di tali spese.

Al di fuori degli interventi del precedente articolo, il concessionario è tenuto a segnalare all'Amministrazione le riparazioni, sostituzioni, integrazioni di competenza di quest'ultimo necessarie alla rimessa in sicurezza degli impianti, in difetto di che resta esclusa la responsabilità dell'Amministrazione comunale per eventuali danni a persone e cose, a conferma di quanto previsto in termini generali dall'art. 11.

Qualora il concessionario intenda eseguire a proprie spese lavori agli impianti e sue pertinenze configurabili come manutenzione straordinaria od ordinaria comportante il possesso di specifici titoli edilizi è tenuto a darne preventiva comunicazione all'Amministrazione. Quest'ultima entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta può richiedere al concessionario tutta la documentazione che ritiene opportuna in relazione alla qualificazione dell'intervento e concedere, entro i successivi 30 giorni il suo consenso alla realizzazione.

Art. 14 – Profili economici – Budget

Al concessionario compete assicurare il regolare funzionamento dell'impianto sportivo secondo le indicazioni (periodi ed orari di apertura, tipologia dell'utenza, ecc..) dell'Amministrazione ed assumendo a proprio carico tutti gli oneri gestionali dell'impianto stesso, come indicato nel piano di conduzione tecnica allegato.

Ad esso competeranno pertanto tutte le entrate derivanti dall'uso dell'impianto affidato in gestione.

Al concessionario, in relazione a quanto previsto dal precedente comma, spettano, in particolare:

- a) Le entrate derivanti dalle attività poste in essere autonomamente dall'affidatario medesimo nell'impianto: l'affidatario potrà infatti consentire l'uso a terzi a fronte del pagamento delle tariffe previste dal tariffario comunale;
- b) I corrispettivi per servizi richiesti dalle società sportive e per l'uso di uffici da parte di Federazioni, Enti di Promozione Sportiva e Società Sportive.

L'Amministrazione eroga, a copertura delle attività con finalizzazione pubblica prevalente e per la realizzazione degli interventi manutentivi, al concessionario un corrispettivo annuo **per l'intero periodo di € _____ oltre ad iva di legge** individuato quale "budget" per garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione.

Compatibilmente con le disposizioni vigenti al momento dell'adozione del relativo provvedimento, il corrispettivo, con cadenza annuale a partire dal secondo anno di vigenza del contratto, è soggetto ad aggiornamento, su espressa richiesta del concessionario, in base all'indice ISTAT riferito al costo della vita pubblicato mensilmente sul sito dell'ISTAT con decorrenza al mese di ottobre.

Il corrispettivo reso dall'Amministrazione al soggetto affidatario è pagato in soluzioni trimestrali, con ultima soluzione versata in relazione al quadro di budget complessivo.

In caso di chiusura dell'impianto per cause indipendenti da fatti o dalla volontà del concessionario per un periodo continuativo superiore a trenta giorni, si effettuerà una riduzione del corrispettivo sopra indicato in misura congrua ed equa, sulla base di valutazione congiunta dell'entità delle spese effettivamente sostenute dal soggetto affidatario nel periodo di chiusura.

Nel budget l'Amministrazione e il concessionario concordano a carico di quest'ultimo le spese relative ai consumi di energia elettrica, dell'acqua, del gas per riscaldamento ed acqua calda-sanitaria.

L'Amministrazione può finanziare il concessionario con contributi specifici, correlati all'attività istituzionale dello stesso o a singole iniziative. Tali contributi non rientrano nel quadro di budget.

Gli introiti derivanti dalle concessioni a terzi dell'uso degli impianti e delle attrezzature dovranno essere obbligatoriamente reinvestiti nell'attività del concessionario ed iscritti a bilancio.

Ai fini notiziari entro il mese di giugno di ogni anno, il Concessionario presenta all'Amministrazione comunale il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario precedente coincidente con l'anno solare. Il rendiconto deve essere accompagnato da una relazione illustrativa dell'andamento gestionale; dei risultati ottenuti nelle varie attività e contenere tutti i suggerimenti ritenuti utili al perseguimento delle finalità dell'Amministrazione. Del rendiconto risponde ad ogni effetto di legge il legale rappresentante del Concessionario.

Art. 15 Risoluzione della concessione

L'Amministrazione può, a proprio giudizio insindacabile, risolvere la presente concessione con effetto immediato, fatto comunque salvo il risarcimento danni, qualora:

- a) Il concessionario reiteri inadempimenti non gravi in termini continuativi tali da comportare sostanziali disfunzioni gestionali per l'impianto sportivo, a danno dei fruitori dello stesso;
- b) Insorgano comprovate e serie disfunzioni nella gestione imputabili all'Associazione tali da pregiudicare l'esercizio delle attività dell'impianto anche con riferimento a situazioni di carattere igienico sanitario;
- c) Il concessionario operi od ometta attività in modo tale da comportare inadempimenti gravi

Si ha in ogni caso risoluzione della concessione qualora il concessionario non adempia agli obblighi manutentivi di cui all'art. 12 o non adempia reiteratamente alle prescrizioni definite dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 13, pregiudicando funzionalità e fruibilità degli impianti sportivi.

Nel caso di cessazione dell'attività del concessionario la presente convenzione si intende risolta automaticamente senza che il concessionario, o chi per esso, possa accampare diritti o riserve di alcun genere. L'Amministrazione si riserva inoltre la possibilità di procedere alla risoluzione della convenzione nel caso in cui il concessionario:

- a) abbia ceduto in tutto o in parte la gestione a terzi degli impianti e le attrezzature affidate in gestione;
- b) non abbia richiesto le preventive autorizzazioni previste dalla presente convenzione;
- c) non abbia consentito l'esercizio delle attività sportive ai soggetti ammessi all'utilizzo degli impianti senza giustificato motivo;
- d) abbia adibito gli impianti od utilizzato le attrezzature per attività illecite;
- e) non abbia consentito, senza giustificato motivo, l'uso degli impianti e delle attrezzature all'Amministrazione comunale.

Art. 16 – Verifiche e controlli

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare il rispetto degli elementi di disciplina definiti nella presente concessione, anche mediante controlli specifici, affidati a propri incaricati, i quali avranno libero accesso all'impianto in ogni orario.

Art. 17 - Sede sociale

L'amministrazione comunale può autorizzare il concessionario a stabilire la propria sede sociale all'indirizzo dell'impianto sportivo, per tutta la durata della presente concessione.

Art. 18 – Convenzioni Consip/Intercetner-er

L'Amministrazione può, in qualsiasi momento, recedere dal contratto, ancorché sia già iniziata l'esecuzione, qualora siano attivate le Convenzioni appaltate da CONSIP/INTERCENT-ER per il servizio oggetto della presente concessione, ai sensi art. 1 – comma 13 – D.L. 95/2012 convertito in legge 135/2012.

Art. 19 – Codice di comportamento

Con riferimento alle prestazioni oggetto della presente concessione, il concessionario si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento adottato dal Comune di Castel Guelfo di Bologna, ai sensi del D.P.R. 66/2013 art. 1 – comma 2 – e visionabile nel sito internet del Comune nella sezione "Amministrazione trasparente – disposizioni generali – atti generali". La violazione degli obblighi previsti nel codice può costituire causa di risoluzione del contratto.

Art. 20 - Disposizioni di rinvio

Per quanto non precisato nelle disposizioni della presente concessione si applica quanto disposto:

- a) dalla normativa vigente, in materia di impianti sportivi (disposizioni inerenti la sicurezza, la funzionalità per l'attività sportiva secondo parametri CONI , ecc.);
- b) dal regolamento comunale, in ordine alle modalità di gestione;
- c) dal codice civile, per quanto riguarda i profili pattizi.

Art. 21 - Risoluzione delle controversie

Le controversie che insorgessero in relazione all'interpretazione della presente concessione tra l'Amministrazione e il soggetto affidatario, non risolvibili in via bonaria, sono deputate al giudice competente.

Art. 22 – Domicilio del gestore

Per tutti gli effetti inerenti e conseguenti l'affidamento del servizio, il concessionario elegge domicilio a Castel Guelfo di Bologna, _____.

Art. 23 – Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Associazione si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/10 e di comunicazione di eventuali inadempimenti della propria controparte al Comune di Castel Guelfo di Bologna e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Bologna.

A tal fine l'Associazione dichiara che il proprio conto corrente dedicato alla presente convenzione è il seguente:

Istituto bancario

Agenzia

N.ro di c/c

ABI

CAB

CIN:

COD. IBAN

E che la/le persona/ne delegata/e a operare su detto conto è/sono:

.....
.....

(cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, funzione)

L'Associazione prende atto sin d'ora che qualora non utilizzi il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni il contratto dovrà intendersi risolto di diritto.

Art. 24 Spese relative alla convenzione

Tutte le spese relative a tasse, imposte, tributi in genere, comprese le spese di registrazione relative alla presente concessione, sono a carico del soggetto affidatario.

Allegati:

- Piano di utilizzo degli impianti (proposto dal concessionario in sede di gara)
- Piano di conduzione tecnica
- Documento di valutazione dei rischi
- Planimetrie impianti

Comune di Castel Guelfo di Bologna

Associazione

Impianti sportivi comunali

PIANO DI CONDUZIONE TECNICA

INTERVENTI MANUTENTIVI

Coperti e facciate edifici

- Sistemazione di coppi, tegole ecc.. spostate con sostituzione di quelle rotte
- Sistemazione dei pluviali sfilati, sostituzione di alcuni tratti e pulizia dei pozzetti alla base
- Pulizia di grondaie e degli scarichi dei pluviali
- Manutenzione di camini, canne fumarie e di esalazione, posa di reticelle e parafoglie a protezione dei boccali dei coperti

Fognature e scarichi

- Sigillatura dei giunti delle colonne di scarico non incassate
- Espurghi periodici.
- Disinfestazioni e derattizzazioni al bisogno

Serramenti ed infissi edifici

- Sostituzione di ferramenta e di organi funzionali
- Sistemazione dei telai di infissi e serramenti
- Verniciatura conservativa di infissi e serramenti
- Stuccatura perimetrale di infissi e serramenti.
- Sostituzione di vetri di qualsiasi tipo e posti a qualsiasi altezza

Pavimenti e Rivestimenti edifici

- Riprese di pavimenti e rivestimenti con sostituzione delle piastrelle rotte o mancanti
- Ripristino di tratti di battiscopa con eventuali sostituzioni.

Opere in ferro

- Riparazione di ringhiere, cancelli, infissi, ecc.
- Riparazione e sostituzione di alcuni tratti di recinzione e relativi paletti di sostegno
- Verniciatura conservativa di paletti, recinzioni, ringhiere, cancelli, infissi, ecc..

Tinteggiature e verniciature

- Tinteggiature e verniciature interne agli edifici, comprese le parti comuni.

Impianti termo-idrico-sanitari

- Manutenzione e pulizia di gabinetti, docce, lavatoi ed altri apparecchi sanitari.
- Sostituzione di cassette di scarico
- Sostituzione di sanitari danneggiati
- Riparazione ed eventuale sostituzione di rubinetteria
- Sostituzione di guarnizioni, eccentrici, manicotti, flessibili, ecc.
- Avvio, taratura, controlli, pulizia, manutenzione e riparazione di caldaie, scaldacqua, radiatori ed interventi nelle centrali termiche.

Impianti elettrici

- Manutenzione dei radiatori con sostituzione degli accessori quali manopole, valvole, ripristino del regime di funzionamento dell'impianto alterato da presenza di aria o ostruzioni in genere
- Manutenzione, ripristino e/o sostituzione di areatori elettrici di ventilazione e aspirazione, di asciugamani e asciugacapelli elettrici, plafoniere e lampade, prese ed interruttori elettrici ivi compreso la sostituzione dei conduttori di rete in caso di corto circuito
- Ripristino degli apparecchi di illuminazione e sostituzione dei relativi accessori quali lampade, plafoniere, riflettori e simili, orologi, crepuscolari, ecc..
- Manutenzione e riparazione impianti luce d'emergenza, compreso la carica e la sostituzione delle batterie e lampade

Aree esterne di pertinenza

- Sistemazione percorsi pedonali in lastre con eventuale sostituzione di alcune parti

Aree verdi

- Tutela igienica (pulizia) delle aree con svuotamento dei cestini e smaltimento del materiale con frequenza variabile secondo la necessità
- Riparazione ed eventuale sostituzione dei cestini portarifiuti danneggiati
- Sfalciatura dei prati, anche pertinenziali, secondo necessità, con contenimento dello sviluppo erbaceo entro i 20 cm. di altezza e relativo smaltimento del materiale di risulta
- Lavorazione del terreno, anche di pertinenza, ed annaffiatura in presenza di materiale vegetale (alberi, arbusti, prato) di recente impianto, secondo le modalità concordate con i tecnici del servizio verde comunale
- Contenimento a mezzo potatura di siepi e cespugli, anche in aree di pertinenza, almeno 2 volte all'anno, secondo modalità e tecniche concordate con i tecnici del servizio verde comunale
- Manutenzione degli arredi e dei giochi presenti nelle aree verdi

Servizi diversi

- Manutenzione e riparazione di attrezzature sportive.
- In generale segnalazione ai tecnici comunali preposti di problemi che presuppongono interventi di tipo straordinario.

Pronto intervento

- Primo intervento in caso di necessità per rotture gravi, per la messa in sicurezza e per evitare danni economici rilevanti (ad esempio perdite di gas, di acqua, ecc.), con immediata informazione ai tecnici comunali per i ripristini od agli altri enti preposti (Hera, Enel, Vigili del fuoco, ecc.).

Apparecchiature di trattamento acqua.

- Controllo mensile ed integrazione del livello del sale nella vasca della salamoia, compresa la sua fornitura.
- Controllo trimestrale del corretto funzionamento di addolcitori, pompe dosatrici e dosatori
- Controlli trimestrale dell'acqua trattata.
- In caso di addolcitore acqua automatico, controllo trimestrale della durezza dell'acqua addolcita, al fine dell'eventuale sostituzione delle resine esaurite, compresa la loro fornitura.
- Riparazione, revisione, sostituzione parziale o completa di qualsiasi parte deteriorata od usurata in grado di compromettere il funzionamento dell'impianto, esclusa l'eventuale integrale sostituzione delle apparecchiature di trattamento, quando non sia più possibile reperire pezzi di ricambio sul mercato.

MANUTENZIONE ORDINARIA FUNZIONALE CAMPO DA BASKET

- Spolveratura frequente con una scopa a frange, tipo forbice, oppure l'uso dell'aspirapolvere.
- Per igienizzare e lavare il pavimento sportivo è sufficiente l'utilizzo di uno straccio leggermente inumidito con una soluzione di acqua ed alcool.
- Negli ingressi si consiglia di posizionare uno zerbino antistatico per limitare l'apporto di polvere nel terreno di gioco.
- L'accesso al campo di gioco è consigliato con calzature da ginnastica, preferibilmente con suola chiara.

MANUTENZIONE ORDINARIA FUNZIONALE CAMPO DA TENNIS

- Controllo e rimozione della sporcizia presente,
- Spazzatura del terreno di giuoco

MANUTENZIONE ORDINARIA FUNZIONALE CAMPO DA CALCETTO

La manutenzione ordinaria deve garantire una superficie da gioco regolare idonea per l'attività di gioco:

- priva di corpi estranei (foglie, carta bottiglie, latine, etc.) ed altri oggetti,

- mantenere il materiale da intaso prestazionale (granelli di gomma) distribuito uniformemente ed aerato,
- integrare all'occorrenza, in zone specifiche come nelle aree di rigore, a centro campo e in prossimità delle bandierine dei calci d'angolo, l'intaso prestazionale che tendenzialmente tende a spostarsi.

La manutenzione ordinaria, da eseguirsi **ogni due settimane** deve prevedere i seguenti interventi:

- Controllo e rimozione della sporcizia presente,
- Spazzolatura del terreno di giuoco
- Controllo delle zone di massimo scolo delle acqua piovane,
- Nel caso forti nevicate provvedere alla rimozione della neve con mezzi idonei e con particolare attenzione a non toccare i filati dell'erba artificiale.

GESTIONE DEI SERVIZI:

Pulizia dei locali

Pulizia giornaliera:

- Spazzatura di tutti i pavimenti;
- lavaggio e disinfezione di tutte le apparecchiature igienico-sanitarie ivi compresa la pulizia degli specchi, dei rubinetti e piastrelle circostanti i sanitari;
- lavaggio dei pavimenti dei servizi igienici con prodotti disinfettanti;
- svuotamento dei cestini con sostituzione dei sacchetti portariufiuti, nei servizi igienici;

Pulizia settimanale:

- lavaggio, disinfezione e pulizia a fondo dei pavimenti;
- pulizia delle vetrate interne con rimozione di impronte e macchie;
- lavaggio e sanificazione accurata delle maniglie, interruttori e pulsantiere;
- spolveratura e rimozione di impronte e macchie di tutte le porte interne;
- disincrostazione apparecchi sanitari.

E' fatto obbligo di rispettare le prescrizioni e le vigenti normative nazionali e in ambito comunitario sull'utilizzo di prodotti. Tutti i prodotti chimici devono rispondere alle norme vigenti in Italia e nell'UE su "biodegradabilità" ($\geq 90\%$), "tossicità", "infiammabilità", "dosaggi", "avvertenze di pericolosità", modalità d'uso. Tutti i prodotti utilizzati devono essere privi di formaldeide, nichel, cromo, cobalto neomicina, etilendiammina; non possono in nessun caso essere utilizzati prodotti classificati come pericolosi per l'ambiente e dannosi per la salute secondo il D. Lgs n. 65/2003. Tutti i prodotti devono essere corredati dalle relative Schede Tecniche e di sicurezza. Non è ammesso l'uso di alcool, ammoniaca, acidi forti ed altri prodotti che possono corrodere le superfici soggette alle operazioni di pulizia e sanificazione.

Sorveglianza di tutti gli impianti ed attrezzature

- Servizio di apertura e chiusura cancelli di ingresso negli orari stabiliti, là dove presenti.
- Controllo e sorveglianza degli accessi agli impianti durante lo svolgimento delle attività e fruizione da parte del pubblico.
- Controllo del corretto utilizzo degli impianti da parte degli assegnatari in uso.
- Custodia degli impianti e delle attrezzature affidate in gestione.

 <p>Comune di Castel Guelfo di Bologna</p>	<p>Titolo: DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI</p> <p>CONCESSIONE PER LA GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI</p>	<p>Rif. Doc.: CONVENZ.1</p> <p>Rev.: 0.0</p> <p>Data: 20.06.2013</p> <p>Modello n° 7</p>
	<p><i>Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81</i></p>	<p><i>pag. 1 di 4</i></p>

SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

TITOLO 1 – CENNI GENERALI

Art. 1 – Normativa di riferimento

Normativa generale

D.Lgs 81/2008 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” così come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106

Dm 10 marzo 1998 “criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”

DPR 462/2001;

DM 388/2003

Normativa specifica (normative di prevenzione incendi):

DM 06 giugno 2005 per impianti sportivi

Art. 1.1 – Definizioni

Proprietario o locatario: ente che detiene la proprietà dell’immobile, individuato nell’amministrazione comunale.

Conduttore: ente con un legale rappresentante individuato in una persona fisica responsabile della conduzione

Datore di lavoro: persona fisica legale rappresentante dell’ente che gestisce un’attività con addetti a varie mansioni . Il conduttore può essere nello stesso tempo il gestore dell’attività ed il datore di lavoro

luogo dell’attività: edificio o spazio delimitato o porzione di edificio ad uso specifico dell’attività esercitata dal conduttore

TITOLO 2 – ADEMPIMENTI

Art. 2 – Obblighi del Proprietario (amministrazione comunale)

2.1 consegna dell’immobile

L’Amministrazione comunale, in qualità di proprietaria degli impianti e dell’immobile, ne assicura la conformità alla vigente normativa edilizia, urbanistica ed in materia di sicurezza e li consegna in buono stato di conservazione ed efficienti.

2.2 manutenzione dell’immobile

L’Amministrazione comunale ha l’obbligo di garantirne il mantenimento in efficienza effettuando esclusivamente gli interventi di manutenzione straordinaria relativamente agli impianti (elettrici, termici, antincendio) ed alla struttura

L'Amministrazione comunale consegna i locali completi di impianto di naspi e/o idranti ed estintori di cui le spetta la manutenzione straordinaria.

Art. 3 – Obblighi del Conduttore (ente od associazione, ecc.)

3.1 L'ente "gestore" in quanto "Datore di lavoro" e "titolare" dell'attività avrà l'onere del rispetto di tutti gli aspetti inerenti il rispetto e l'attuazione di quanto disposto dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro

3.2 Il conduttore deve entro il termine di 30 gg. far pervenire all'Amministrazione, una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente nella quale si attesta di aver ottemperato agli adempimenti di seguito descritti.

3.3 conduzione e manutenzione ordinaria dell'immobile ed impianti

L'ente conduttore riceve l'immobile in condizioni di conformità alla vigente normativa edilizia, urbanistica ed in materia di sicurezza e s'impegna a mantenerne il livello di adeguamento normativo.

L'ente conduttore dovrà:

eseguire verifiche periodiche relative al corretto funzionamento degli impianti o attrezzature inerenti la sicurezza (illuminazione di emergenza, idranti, cassetta di pronto soccorso, ecc.)

L'ente conduttore si impegna a garantire il mantenimento in efficienza dell'impianto elettrico effettuando gli interventi di manutenzione ordinaria. Si impegna altresì a non effettuare alcun intervento di modifica sull'impianto elettrico.

Per quanto riguarda gli impianti di terra, l'ente conduttore si impegna ad ottemperare ai disposti del DPR 462/2001 art.4:

"Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto, nonché a far sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni cinque anni, ad esclusione di quelli installati in cantieri, in locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio per i quali la periodicità è biennale."

In caso di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi il responsabile dell'attività dovrà: effettuare la richiesta del Certificato di prevenzione incendi (CPI) (o la voltura della titolarità), entro 30 gg. decorrenti dalla sottoscrizione del presente atto e dalla consegna dell'immobile;

predisporre il Registro di prevenzione incendi sul quale annotare le verifiche periodiche segnalando all'Amministrazione eventuali carenze rilevate;

Le attrezzature, di proprietà del conduttore, utilizzate dagli addetti alla manutenzione ordinaria dovranno essere conformi alla normativa vigente e dotate di certificazione CE.

3.4 conduzione dell'attività nel rispetto della normativa per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro

Il conduttore provvederà a tutti gli adempimenti inerenti la gestione dell'attività, ed in particolare si impegna a:

elaborare un proprio Documento di valutazione dei rischi o la valutazione dei rischi inerente lo svolgimento della propria attività;

elaborare un Piano di emergenza per ogni "luogo" ove viene svolta una o più attività del conduttore;

provvedere alla formazione del personale addetto all'emergenza antincendio e primo soccorso come emerge dall'esito del Documento di valutazione dei rischi e sulla base del piano di emergenza;

provvedere alle dotazioni di primo soccorso con i contenuti previsti dal Decreto 388/2003;

dotare il personale di dispositivi di protezione individuale nel caso in cui si renda necessario in seguito alla redazione del Documento di valutazione dei rischi,

Il conduttore garantisce che i soggetti impegnati nell'esecuzione dei lavori di manutenzione e gestione dei locali e nell'utilizzo delle attrezzature saranno in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche e delle eventuali abilitazioni professionali qualora necessarie.

Il Conduttore provvederà ad effettuare una adeguata informazione e formazione al proprio personale in base a quanto disposto dal D.Leg.vo 81/2008 in riferimento ai rischi generali ed ai rischi specifici

Il Conduttore, in caso di effettuazione dei lavori all'interno dei locali, provvederà ad attuare quanto disposto dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. 106/2009 che si riporta di seguito:

Art. 26.

Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:

a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2 elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori servizi e forniture. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.

3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI.

3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui al primo periodo non sono soggetti a ribasso. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve

essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.

8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

TITOLO 3 – SORVEGLIANZA

Art. 4 L'amministrazione, nella persona del Responsabile del Settore o di persona da lui delegata, entro il termine di 90 gg dal ricevimento della dichiarazione del Conduttore di cui art. 3.2. del titolo 2, potrà eseguire le verifiche necessarie per Attestare la corretta esecuzione degli adempimenti, in caso negativo ne intimerà l'esecuzione con un termine di 30 gg.

La mancata esecuzione degli adempimenti farà decadere il titolo alla conduzione dell'attività ed occupare i locali.

PALAZZETTO DELLO SPORT "PALA MACHETTI"

